

Competenze degli organi collegiali

Il Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Circolo o di Istituto è organo collegiale di governo ed in quanto tale esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, alla luce dell'art. 25bis del D.L.vo 29/93 – art. 21 delle Legge 59/97 e del D.L.vo 59/98 del T.U. n. 165/2001 .

Composizione e funzionamento del Consiglio sono stabiliti dalla legge.

In materia finanziaria e patrimoniale il Consiglio, in relazione al D.M.44/01 (regolamento contabile):

- approva il programma annuale (art. 2 c3);
- ratifica i provvedimenti del Dirigente che dispongono i prelievi dal fondo di riserva (art.4 c4) ;
- verifica lo stato di attuazione del programma annuale e vi apporta le modifiche necessarie (art.6 c.1)

- decide in ordine all'affidamento del servizio di cassa (art.16 c2 e art.33c1 lett.c);
- stabilisce il limite del fondo minute spese da assegnare al Direttore (art.c.1);
- approva il conto consuntivo (art.18 c.5);
- delibera il prelevamento dall'avanzo di amministrazione;
- delibera lo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotta sia nel corso delle attività curricolari che extracurricolari.

La mancata approvazione nei termini prescritti del programma annuale (art.8) e del conto consuntivo (art.18,c7) comporta la nomina di un commissario ad acta da parte dell'ufficio scolastico regionale.

Il principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e responsabilità gestionali comporta una competenza del Consiglio limitata agli atti fondamentali di programmazione, verifica e controllo.

In siffatte condizioni si può ipotizzare che per l'attività del Consiglio, relativamente alle materie in parola, siano sufficienti tre riunioni annuali: una per la programmazione (approva il programma), una per la verifica (esamina lo stato di attuazione del programma) ed una per il controllo (approva il conto consuntivo).

In materia di attività negoziale (art.33 comma1 el D.M. 44/01) il Consiglio di Istituto delibera in ordine:

- alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
- alla costituzione o compartecipazione a fondazioni, alla costituzione o compartecipazione a borse di studio;
- all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
- ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
- all'adesione a reti di scuole e consorzi;
- all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
- alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
- all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, com. 1;
- all'acquisto di immobili.

Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri (ART.33 COMMA 2 d.m. 44/01) e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:

- contratti di sponsorizzazione;
- contratti di locazione di immobili;
- utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
- convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;

- alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
- contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- partecipazione a progetti internazionali.

Il Consiglio di Istituto delibera i criteri di assegnazione e preferenza per la concessione di beni in uso gratuito.

La Giunta Esecutiva

Il testo menziona questo organo collegiale, previsto dagli artt. 8 e 9 D. L.vo 297/94 ed espressamente richiamato dal Consiglio di Stato nel parere reso nell'adunanza del 27/10/1999, su espressa richiesta del Ministero della Pubblica Istruzione, e gli assegna le seguenti competenze:

- propone il programma annuale (bilancio) con apposita relazione di accompagnamento dello stesso;
- propone le modificazioni al programma annuale.

Incomprensibilmente il testo non prevede intervento alcuno della Giunta Esecutiva sul conto consuntivo.